

LEGGE 30 aprile 1976, n. 339

«Limiti di età per l'ammissione alle scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie».

(G.U. 3 giugno 1976, n. 144)

Art. 1. — Il limite minimo di età per l'ammissione ai corsi delle scuole per il personale tecnico per i laboratori di indagine, diagnosi e terapia nonché per il personale di assistenza diretta relativamente alle qualifiche di infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia è fissato in anni 16 compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico in cui inizia il corso.

Art. 2. — Sono soppressi tutti i limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti per l'ammissione alle scuole e corsi per tutte le professioni sanitarie ausiliarie e tutte le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.